



**PROVINCIA
DI PARMA**

POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 355 del 20/03/2024

Oggetto: SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE - ADOZIONE PIANO DI BIOSICUREZZA AI SENSI ORDINANZA PSA N.5 DEL 24 AGOSTO 2023

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale";
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- la Del. G.R. n.1973 del 22/11/2021 e s.m.i. con la quale è stato approvato il piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026;
- il Decreto-Legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29;
- il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna, approvato con Del. G.R. n.1372 dell' 1.8.2022;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 19.7.2023 relativa all'approvazione degli indirizzi operativi per l'attuazione dei piani di controllo della fauna

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

- l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto Presidenziale n. 70 del 7 marzo 2016 e s.m.i.;
- il Decreto Presidenziale n. 12 del 27/01/2022 di attribuzione delle competenze;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 approvato con decreto del Presidente n. 9 del 19.01.2024;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente n. 16 del 31/1/2024

PRESO ATTO dell'ordinanza del Commissario Straordinario alla Pesta Suina Africana n. 5 del 24 agosto 2023 All. 1, la quale prevede che ogni istituto faunistico ed ogni AFV che intende praticare abbattimenti della specie cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (parte I e II) deve sviluppare un piano di gestione biosicurezza che deve rispettare le linee guida della suddetta ordinanza;

CONSIDERATO che al fine di aumentare l'efficacia dell'azione di depopolamento della specie cinghiale nelle zone di restrizione I e II, svolgendo un compito di impulso, integrazione e sussidiarietà degli interventi posti in essere con la partecipazione di coadiutori e bioregolatori, il personale formato appartenente al Servizio di Polizia Provinciale esegue e coordina direttamente interventi di controllo su cinghiale;

RITENUTO prioritario formalizzare e uniformare le modalità di intervento poste in essere da questo Servizio di Polizia Provinciale nel pieno rispetto di quanto previsto dalle misure di biosicurezza di cui all'ord. N. 5/2023 e con quanto richiesto ad istituti faunistici e AFV;

VISTO che gli interventi di depopolamento e le misure di biosicurezza relative a modalità, strutture ed attrezzature impiegate, sono soggetti ad approvazione della Autorità Competente locale;

DETERMINA

per quanto espresso in parte narrativa, di procedere all'adozione del Piano di Biosicurezza allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

di dare atto:

- il presente atto e la conseguente adozione del Piano di Biosicurezza non comporta nessun aumento di spesa;
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Ruffini, Dirigente e Comandante del Servizio Polizia Provinciale;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

la trasmissione dello stesso allegato all'ACL locale per la sua validazione.

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale

Servizio di Polizia Locale Provinciale



PIANO DI GESTIONE DELLA BIOSICUREZZA

Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario della PSA
del 24/08/2023 n.5/2023

“Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”

Il Dirigente	Il tecnico faunistico
<i>firma</i>	<i>firma</i>

1. PREMESSA E OBIETTIVI

Il Piano di Gestione della Biosicurezza si applica nelle zone di restrizione come definite dal reg. 594/2023 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla parte II e parte I dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m. e i., che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana (PSA).

Per l'effettuazione dei piani di gestione del cinghiale nell'ambito territoriale della Provincia di Parma, qualora l'intero territorio o parte di esso, ricada in area sottoposta a restrizione parte I, o a restrizione parte II, viene redatto il presente Piano di Gestione della Biosicurezza, come richiesto e in applicazione dell'ordinanza del Commissario n. 5/2023 e successive disposizioni adottate (in particolare dell'Allegato 1 dell'Ordinanza in questione), nonché con riferimento al "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028", con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i coadiutori, e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Il Piano di Gestione della Biosicurezza viene redatto, quindi, secondo le "Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per Peste Suina Africana" indicate nell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario della PSA n. 5/2023 del 24/08/23.

Anche personale diverso dai coadiutori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. **Non saranno abilitati ad operare soggetti, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi: tali condizioni saranno riportate in forma di autocertificazione prodotta dai soggetti interessati, su modello predisposto dal Servizio di Polizia Provinciale** e riportato nell'Allegato 4 al presente Piano, e tenuta agli atti da parte del Servizio di Polizia Provinciale .

Il presente Piano è corredato di Allegati che potranno, se necessario, essere aggiornati dopo la validazione da parte della AUSL e comunicati a quest'ultima, senza incidere sulla validità del presente Piano.

2 ELENCO DEI NOMINATIVI E DEI CONTATTI

Il presente piano di biosicurezza va applicato per qualsiasi forma di controllo della specie cinghiale. Il Servizio di Polizia Provinciale si potrà avvalere dell'elenco dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei responsabili della applicazione

del piani di biosicurezza, dei singoli Atc e dell'albo dei Bioregolatori, nonché di ogni singola struttura od elenco approvati e registrati dall'Ausl (Casa di Caccia, punto di raccolta) per il conferimento delle carcasse, nonché l'indicazione della collocazione delle predette strutture (Allegato 1 e Allegato 2 del presente piano).

Gli elenchi previsti in Allegato 1 e Allegato 2 potranno, se necessario, subire aggiornamenti anche dopo la validazione da parte della AUSL. Tutti gli aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente all'AUSL.

3 MISURE GENERALI DI BIOSICUREZZA E ABBIGLIAMENTO

Il personale e i coadiutori che operano abbattimenti condotti direttamente da personale della Polizia Provinciale in zona di restrizione per PSA devono:

- a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA e attrezzature idonee alla disinfezione di locali, mezzi e calzature. I materiali e le attrezzature predetti saranno resi disponibili dal Servizio di Polizia provinciale. Al fine di conciliare efficacia con praticità di utilizzo e sicurezza, il prodotto distribuito per la disinfezione del centro di lavorazione e la disinfezione degli stivali sarà il complesso potassio perossimonosolfato + acido malico + acido sulfamico + dodecilbensensulfonato+sodio esametafosfato (nome commerciale VIRKON S), in polvere da diluire, usato in soluzione all' 1% (ma in condizioni di molto sporco fino al 5%). Si curerà che la soluzione preparata venga utilizzata all'interno del periodo di stabilità, dichiarato in 7 giorni. Per la disinfezione del terreno dopo la rimozione delle carcasse verrà distribuito acido citrico in soluzione all'1%, oppure, in alcuni casi, latte di calce, entrambi prodotti a ridotto impatto ambientale. Per quanto riguarda le attrezzature, l'Amministrazione metterà a disposizione nebulizzatori e diffusori per la disinfezione di locali, automezzi e terreni. Metterà inoltre a disposizione vaschette, spazzole a setole dure per la pulizia delle calzature (in particolare delle soles) e spazzole a setole morbide per la disinfezione delle stesse calzature con il VIRKON S.
- b) indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili.
- c) parcheggiare gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività esclusivamente in prossimità delle strade o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati);
- d) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito.
- e) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; provvedere alla pulizia e disinfezione delle ruote dei mezzi utilizzati e delle attrezzature utilizzate con i disinfettanti idonei (vedi precedente lettera a). Anche questi sacchetti saranno resi disponibili dall'Amministrazione Provinciale.
- f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultino pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (vedi precedente lettera a); provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

g) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attività di ricerca.

Per il metodo della caccia collettiva, per ogni squadra/gruppo di operatori verrà individuato un caposquadra responsabile della verifica dei requisiti strutturali e gestionali in materia di biosicurezza delle strutture e dei materiali in uso alla squadra stessa, come indicato nell'ordinanza 5/2023

(Allegato 2) , nonché del fatto che tutti i componenti della squadra/gruppo di competenza siano in possesso dei requisiti necessari per farne parte, assicurando che in Zona di Restrizione possano essere autorizzati solo i componenti in possesso della formazione specifica in materia di biosicurezza.

4 TRASPORTO DEL CINGHIALE DAL LUOGO DI ABBATTIMENTO A UNA STRUTTURA DESIGNATA

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata con acido citrico (alla concentrazione 1%). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura designata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. Per il trasporto possono essere utilizzati esclusivamente contenitori rigidi in plastica o metallo.

Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero potrà avvenire con tale strumentazione, ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.

5 CAMPIONAMENTO

I capi cacciati saranno identificati con fascetta inamovibile fornita dal Servizio di Polizia Provinciale riportante numero identificativo univoco. Tale identificativo dovrà essere riportato anche sul foglio di accompagnamento dei campioni per l'invio in IZSLER. Per ogni giornata di caccia dovrà essere compilata una scheda biometrica per ogni squadra. La scheda biometrica è analoga a quella predisposta dalla Regione Emilia Romagna settore Caccia e Pesca riportata con le modifiche in allegato al presente piano (Allegato 6). Le modifiche riguardano la registrazione degli esiti IZSLER per Trichinella e PSA. Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura designata. Il campione per il test, preferibilmente milza (campione di dimensioni 3 cm x 3 cm) e in subordine altri organi target e il campione di diaframma per

la ricerca della Trichina, sarà prelevato da ognuna delle carcasse direttamente dal veterinario ufficiale, oppure da personale formato secondo le indicazioni dell'AUSL competente (cacciatore formato Reg. 853/2004 UE) e inviato, in contenitori separati, corredato del foglio di accompagnamento con l'indicazione del numero identificativo (fascetta applicata al tendine di Achille), alla sede di IZSLER competente del territorio, per il tramite delle AUSL, per ottemperare ai flussi informativi preposti. Al fine di mantenere la tracciabilità, il numero univoco identificativo (fascetta) va riportato sia sul verbale di consegna all'IZLER sia sulla relativa scheda biometrica della giornata di caccia (Allegato 6). La fascetta identificativa deve restare infissa alla carcassa sino al completamento degli esiti di laboratorio.

Nessuna parte dei cinghiali (compreso il trofeo) potrà lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione e scuoiamento l'intero cinghiale sarà identificato individualmente (fascetta identificativa) e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, saranno considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse.

In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi saranno puliti dopo aver rimosso le carcasse o la carne. Indipendentemente dall'esito del test, la carne e i prodotti ottenuti non possono uscire dalla zona di restrizione.

6 REQUISITI DELLA STRUTTURA DESIGNATA E DELLE ATTREZZATURE

Nella zona di restrizione interessata dagli interventi sarà presente almeno una struttura dedicata esclusivamente alla gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti, situata in un luogo che possa essere facilmente raggiungibile dai Servizi Veterinari e disporrà dei seguenti requisiti:

- disinfettanti per ambienti e attrezzature;
- acqua corrente ed elettricità;
- cella frigo/frigorifero o congelatore;
- pavimenti e pareti lavabili;
- un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
- barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
- un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
- contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
- barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

7 CORRETTO SMALTIMENTO DEI VISCERI

- I visceri degli animali abbattuti saranno stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e collocati in prossimità delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e saranno sistematicamente inviati a impianti di

smaltimento.

8 **ELENCO SINTETICO DEGLI ALLEGATI E STRUTTURA DEL PIANO DI BIOSICUREZZA**

(Allegato1 lett i, Ordinanza 5/2023). Elenco dei nominativi e dei contatti degli operatori di Polizia Provinciale abilitati agli abbattimenti, autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione	Allegato 1 Piano Gestione Biosicurezza Polizia Provinciale che riporta Cognome, Nome, Codice Fiscale, contatto, residenza, abilitazione conseguita, attestato biosicurezza.
Acquisizione autocertificazione di non detenzione/di non lavorazione a contatto con suidi con riferimento al DM 28/06/2022 e Ordinanza 2023/5 del Commissario	Allegato 2 Piano Gestione Biosicurezza Polizia Provinciale Modello di autocertificazione per la raccolta da parte del Servizio di Polizia Provinciale delle Autocertificazioni degli operatori che esercitano attività sul cinghiale
	Allegato 3 Piano Gestione Biosicurezza Polizia Provinciale Scheda biometrica e tracciabilità della carcassa

Allegato 1):

Acquisizione elenco dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti all'interno delle zone di protezione (Parte I e Parte II) suddivisi per:

- Cacciatore di ungulati con metodi selettivi (R.R. 1/2008 art.2 c.1c)
- Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva (R.R. 1/2008 art.2 c.1e)
- Coadiutore nel prelievo del cinghiale (L.N. 157 art 19 e L.R. 8/94 art 16)
- Cacciatore formato (Reg 853/2004/UE)
- Acquisizione attestato Corso biosicurezza (Ordinanza Commissario per la PSA n.5/2003)(*)
- Acquisizione autocertificazione di non detenzione/di non lavorazione a contatto con suidi con riferimento al (**)
 - o DM 28/06/2022 su tutto il territorio non avere contatti con suini o allevamenti suini nelle 48 ore successive alla attività di caccia al cinghiale
 - o Ordinanza 2023/5 del Commissario Straordinario PSA di non detenzione/di non lavorazione a contatto con suidi

Cognome	Nome	Residenza	telefono	Qualifica	Biosicurezza(*)	Autocertificazione(**)
Schianchi	Alberto	Medesano	3357800489	Operatore Pol. Prov.le	X	x
Cacchioli	Giuseppe	Borgo Val di Taro	3357800360	Operatore Pol. Prov.le	X	x
Brozzi	Davide	Roccabianca	3357800325	Operatore Pol. Prov.le	X	x
Ortalli	Stefano	Calestano	3357800299	Operatore Pol. Prov.le	X	x
Rozzi	Andrea	Langhirano	3345603866	Operatore Pol. Prov.le	X	x
Monica	Filippo	Sala Baganza	3357800322	Operatore Pol. Prov.le	X	x

(*) Acquisito attestato di Biosicurezza

(**) Acquisita autocertificazione di non detenzione maiali/non lavorare a contatto con maiali

Allegato 2):

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI NON DETENERE SUINI O LAVORARE A
CONTATTO CON GLI STESSI:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto

nato a

Prov

residente a

In Via

n°

CAP

C.F.,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA,

di non detenzione/di non lavorazione a contatto con suidi con riferimento al

DM 28/06/2022 su tutto il territorio non avere contatti con suini o allevamenti suini nelle 48 ore successive alla attività di caccia al cinghiale

Ordinanza 2023/5 del Commissario Straordinario PSA di non detenzione/di non lavorazione a contatto con suidi

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede, / /2024

Il Dichiarante

Esonero dall'autentica della firma ai sensi del D.P.R. 4/2000: a tal fine si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica di un documento di identità ai sensi dell'art. 38, 3° comma, dello stesso D.P.R. 445/2000.



Allegato 3): Scheda di valutazione biometrica del cinghiale

Località\ATC\Istituto: _____

N. scheda/n.Lotto _____ Data _____

Responsabile Titolare _____

Distretto _____ nr. Distretto _____ Nome località _____



N. capo	Id fascetta	sesso	Peso kg	n.feti	2° MOLARE		Rdp trichina	Rdp PSA (solo in zona restrizione)
					SI	NO		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Il responsabile sotto la Sua responsabilità dichiara la veridicità dei dati riportati

Firma

Firma Rilevatore biometrico